

Accordo sulla fornitura gratuita di pubblicazioni editoriali alla Biblioteca nazionale svizzera

La **Biblioteca nazionale svizzera** (qui di seguito denominata BN),
rappresentata dalla sua Direttrice,
Hallwylstrasse 15
3003 Berna

e

le **associazioni svizzere degli editori** (qui di seguito denominate Associazioni),
rappresentate dai rispettivi presidenti,

Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband (SBVV)
Limmatstrasse 111, 8005 Zurigo
Association Suisse des Diffuseurs, Editeurs et Libraires (ASDEL)
18 avenue de la Gare, 1001 Losanna
Società Editori della Svizzera Italiana (SESI)
casella postale 2569, 6501 Bellinzona

stipulano il seguente accordo per la fornitura gratuita di pubblicazioni editoriali alla BN.

1 Preambolo

¹Conformemente all'articolo 2 della legge del 18 dicembre 1992 sulla Biblioteca nazionale (LBNS; RS 432.21), la BN ha lo scopo di collezionare, inventariare, conservare, rendere accessibili e fare conoscere gli stampati o altri supporti d'informazione che hanno un legame con la Svizzera. La BN s'impegna a svolgere questo compito nel rispetto dei diritti degli editori e a rendere accessibili le pubblicazioni soltanto nell'ambito dell'utilizzazione bibliotecaria.

²Le Associazioni rappresentano gli interessi politico culturali ed economici dei propri membri nei confronti delle autorità e delle istanze politiche. Si impegnano per la promozione del settore librario svizzero e informano il pubblico e il mondo politico sul mercato dell'editoria in Svizzera. Inoltre forniscono diversi servizi per il settore, dalla formazione all'aggiornamento, passando per la promozione dei libri in Svizzera e all'estero.

³Per pubblicazioni editoriali s'intendono tutti i supporti d'informazione in formato cartaceo o digitale, che i membri delle Associazioni producono per poi venderli e distribuirli in Svizzera e all'estero.

⁴A differenza dei Paesi confinanti, in Svizzera non esiste un obbligo di fornitura delle pubblicazioni editoriali. Finora la collaborazione basata su accordi tra le Associazioni e la BN ha funzionato bene e sarà quindi portata avanti anche in futuro. Fornendo gratuitamente alla BN le pubblicazioni editoriali monografiche di cui al numero 3, gli editori la sostengono nello svolgimento del proprio mandato legale.

⁵Le Associazioni e la BN s'impegnano inoltre affinché anche gli editori non membri delle Associazioni forniscano gratuitamente alla BN le pubblicazioni editoriali di cui al numero 3. Sono fatti salvi accordi separati a tale scopo.

⁶Attraverso la loro collaborazione tutte le parti contribuiscono a conservare a lungo termine e a rendere accessibili le pubblicazioni delle case editrici svizzere. In tal modo s'impegnano insieme per la tutela del patrimonio culturale scritto della Svizzera.

2 Oggetto dell'accordo

¹Sono oggetto del presente accordo tutte le pubblicazioni editoriali monografiche di cui al punto 1 numero 3 prodotte e distribuite dai membri delle Associazioni dopo l'entrata in vigore dello stesso.

²La fornitura gratuita delle pubblicazioni editoriali inizia con l'entrata in vigore del presente accordo.

3 Prestazioni delle case editrici

¹I membri delle Associazioni s'impegnano a fornire gratuitamente le loro seguenti pubblicazioni editoriali alla BN:

- a) tutte le pubblicazioni riprodotte mediante metodi di produzione di massa, segnatamente libri, cartelle di stampe, cartine geografiche, opere musicali, CD-ROM e altri supporti sonori;
- b) tutte le pubblicazioni edite in collaborazione con case editrici estere e che hanno un legame con la Svizzera (colophon o contenuto);
- c) tutte le nuove edizioni riviste;
- d) una delle pubblicazioni designate dalle case editrici con lo stesso contenuto apparse in varie edizioni (in broccura o rilegate; edizioni in più volumi o monovolume);
- e) tutte le edizioni di una pubblicazione che presentano contenuti diversi (edizioni illustrate, ridotte, tradotte, plurilingui);
- f) il singolo volume di una collana se la pubblicazione è apparsa come singola pubblicazione e volume di una collana.

²I membri delle Associazioni offrono alla BN le proprie pubblicazioni editoriali in formato digitale ai fini delle prestazioni di cui al punto 4 numero 4.

³La BN decide se accettare le pubblicazioni editoriali digitali proposte dai membri delle Associazioni. Le relative disposizioni sono oggetto di un accordo a parte tra la BN e i rispettivi membri delle Associazioni.

4 Prestazioni della BN

¹La BN acquista a propria discrezione le seguenti pubblicazioni editoriali dei membri delle Associazioni:

- a) pubblicazioni il cui prezzo è superiore a 200 franchi;
- b) pubblicazioni a carattere bibliofilo in piccola tiratura (fino a 50 copie);
- c) esemplari doppi o sostitutivi.

²Per i propri acquisti la BN privilegia il commercio librario svizzero e cerca di ottenere sconti nell'ambito di accordi individuali.

³La BN indicizza le pubblicazioni editoriali ricevute nel proprio catalogo on-line accessibile all'utenza su Internet e le repertoria tempestivamente nella bibliografia nazionale elettronica *Il libro svizzero*.

⁴La BN assicura l'archiviazione a lungo termine e la messa a disposizione delle pubblicazioni editoriali ricevute.

⁵Su richiesta delle Associazioni e nell'ambito delle proprie possibilità, la BN procede a rilevazioni statistiche sulla base dei dati bibliografici ottenuti con le pubblicazioni editoriali fornite.

⁶La BN versa ogni anno un indennizzo forfettario pari a 20 000 franchi per i costi amministrativi e di spedizione delle pubblicazioni editoriali fornite gratuitamente dalle case editrici. Le associazioni decidono insieme con i loro membri, come l'indennità deve essere impiegata. L'ammontare dell'indennizzo è stabilito con riserva dell'approvazione del budget della BN da parte delle Camere federali.

⁷Una volta all'anno la BN mette a disposizione i propri locali per lo svolgimento di una manifestazione delle Associazioni. L'entità delle prestazioni è stabilita di comune accordo con le Associazioni.

5 Concessione dei diritti di utilizzazione

¹Le pubblicazioni editoriali fornite diventano proprietà della BN.

²I membri delle Associazioni concedono alla BN il diritto di collezionare, inventariare, conservare a lungo termine e fare conoscere le loro pubblicazioni editoriali.

³I membri delle Associazioni concedono alla BN il diritto di utilizzazione gratuita delle pubblicazioni editoriali di cui al punto 3 numero 1 ai fini dell'adempimento del contratto, segnatamente il diritto di applicare le misure conservatorie necessarie per garantirne la conservazione e l'archiviazione a lungo termine.

6 Costi

Ciascuna delle parti si assume gli ulteriori costi che le potrebbero derivare dall'adempimento del presente accordo.

7 Esclusione della responsabilità

La BN non risponde delle pubblicazioni editoriali archiviate, segnatamente per quanto riguarda le modalità di archiviazione e il prestito. La scelta delle pubblicazioni editoriali da inserire nella collezione è a discrezione della BN, fatte salve le direttive concernenti l'acquisizione nell'ambito delle collezioni della BN.

8 Disposizioni generali

¹Non sono stati presi accordi collaterali orali. Eventuali modifiche o aggiunte del presente accordo richiedono la forma scritta.

Il presente accordo sostituisce quello del 1961 ed è disponibile nelle 3 lingue nazionali.

9 Durata di validità

¹Il presente accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.

²Il presente accordo è valido a tempo indeterminato. Può essere rescisso per la fine di ogni anno, per la prima volta dal 2023.

Berna, Zurigo, Losanna, Bellinzona, 31 gennaio 2018


i.v. 

Biblioteca nazionale svizzera
Marie-Christine Doffey
Direttrice

Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband
Thomas Kramer
Presidente



Association Suisse des Diffuseurs, Editeurs et Libraires
Olivier Babel
Segretario generale



Società Editori della Svizzera italiana
Gabriele Capelli
Presidente

